

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

DI

AVIO S.P.A.

IN

SPACE2 S.P.A.

(AI SENSI DELL'ART. 2501-TER COD. CIV.)

Space2 S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Mauro Macchi, n. 27

Capitale sociale deliberato Euro 32.851.977,00, sottoscritto e versato per Euro 30.845.000,00

Registro delle Imprese di Milano

C.F. 09105940960

Avio S.p.A.

Sede legale in Roma, via Antonio Salandra n. 18

Capitale sociale Euro 40.000.000,00 i.v.

Registro delle Imprese di Roma

C.F. 05515080967

I consigli di amministrazione di Space2 S.p.A. (“**Space2**” o la “**Società Incorporante**”) e di Avio S.p.A. (“**Avio**” o la “**Società Incorporanda**”) hanno redatto il presente progetto di fusione ai sensi dell’art. 2501-ter cod. civ. (il “**Progetto di Fusione**”) relativo alla fusione per incorporazione di Avio in Space2 (la “**Fusione**”).

Premessa

A. Space2 è una società per azioni di diritto italiano che si qualifica come SIV (*Special Investment Vehicle*) ai sensi dell’articolo 2.2.37 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”) (il “**Regolamento di Borsa**”), le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico degli *Investment Vehicles* organizzato e gestito da Borsa Italiana (il “**MIV**”), segmento professionale SIV, riservato esclusivamente a investitori qualificati come definiti ai sensi dei regolamenti applicabili.

Space2 è stata costituita con l’obiettivo di individuare una società *target* con la quale realizzare, mediante utilizzo dei proventi derivanti dal collocamento istituzionale finalizzato all’ammissione a quotazione ed entro il termine di circa due anni dalla data di inizio delle negoziazioni sul MIV (ovvero dal 31 luglio 2015), un’operazione rilevante, per tale intendendosi un’operazione di acquisizione di una società, impresa, azienda o ramo di azienda, in qualsiasi forma, ivi incluse l’aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l’acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni (l’“**Operazione Rilevante**”). A tal proposito il prospetto di quotazione di Space2, pubblicato in data 15 luglio 2015, prevede espressamente la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea operazioni societarie collegate all’Operazione Rilevante in senso stretto - tra le quali viene espressamente menzionata, a titolo non esaustivo, la scissione parziale proporzionale di Space2 in una società di nuova costituzione - nell’eventualità in cui la *target* selezionata e/o la tipologia di Operazione Rilevante individuata richiedano un impiego di risorse finanziarie inferiori rispetto ai proventi del collocamento.

Space2, conformemente a quanto disposto dall’articolo 2.2.38, comma 9, del Regolamento di Borsa, ha depositato su due conti correnti vincolati fiduciarmente amministrati da SPAFID S.p.A. un ammontare pari al 98,5% dei proventi complessivi derivanti dal collocamento istituzionale finalizzato all’ammissione a quotazione delle n. 30.000.000 azioni ordinarie, per complessivi Euro 295.500.000 (le “**Somme Vincolate**”). Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate (i) previa autorizzazione dell’assemblea, ai fini dell’effettuazione dell’Operazione Rilevante; e (ii) eventualmente, ai sensi di legge e di statuto, ai fini del pagamento del valore di liquidazione delle azioni ordinarie a fronte dell’esercizio del Diritto di Recesso (come qui di seguito definito).

Ai sensi dell’art. 8.2 dello statuto sociale di Space2, la potenziale Operazione Rilevante deve essere sottoposta all’approvazione dell’assemblea ordinaria di Space2 che sarà altresì chiamata a deliberare l’autorizzazione all’utilizzo delle Somme Vincolate.

I titolari di azioni ordinarie di Space2 che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione (come di seguito definita) (e, in particolare, alla modifica dell’oggetto sociale di Space2 e alla proroga della durata della società), potranno esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437 cod. civ. (il “**Diritto di Recesso**”), a fronte della corresponsione di un valore di liquidazione delle azioni ordinarie determinato secondo i criteri di cui all’art. 7 dello statuto sociale di Space2 e in conformità all’art. 2437-ter del codice civile.

Si segnala che l’esercizio del Diritto di Recesso potrà comportare la mancata effettuazione dell’Operazione Rilevante nell’ipotesi in cui (i) il numero delle azioni ordinarie oggetto dell’esercizio del Diritto di Recesso sia superiore al 33% meno un’azione del capitale ordinario di Space2; oppure (ii) l’esborso a cui sarebbe tenuta Space2 a fronte dell’esercizio del Diritto di Recesso sia superiore al 33% delle Somme Vincolate risultanti alla data di convocazione dell’Assemblea chiamata ad approvare l’Operazione Rilevante (ossia - considerato che l’avviso di convocazione dell’Assemblea è stato pubblicato in data 20 ottobre 2016 - superiore a Euro 97.515.000).

B. Il Consiglio di Amministrazione di Space2 ha individuato Avio S.p.A. (“**Avio**”) - società per azioni *leader* nel settore aerospaziale - quale società *target* con cui realizzare l’Operazione Rilevante, in conformità alle linee guida descritte nella politica di investimento approvata dall’assemblea di Space2 in data 17 giugno 2015. Avio e i suoi soci, a loro volta, hanno espresso interesse a realizzare l’aggregazione con Space2.

Alla data del presente Progetto di Fusione il capitale sociale di Avio, pari a Euro 40.000.000, rappresentato da n. 400.000.000 azioni ordinarie, risulta così detenuto:

- (a) per una quota complessiva pari al 56,02% del capitale, rappresentata da n. 224.074.945 azioni, da una serie di fondi di *private equity* gestiti da Cinven Limited, *management company* con sede in East Wing, Trafalgar Court, Les Banques, St. Peter Port (Guernsey) (i “**Fondi Cinven**”);
- (b) per una quota complessiva pari al 25,13% del capitale, rappresentata da n. 100.536.446 azioni, da altri investitori istituzionali (gli “**Altri Investitori**”);
- (c) per una quota pari al 14,32% del capitale, rappresentata da n. 57.284.363 azioni, da Leonardo Finmeccanica S.p.A., una società per azioni di diritto italiano, con sede in Roma, Piazza Monte Grappa 4 (“**LF**”); e
- (d) per una quota pari al 4,53% del capitale sociale, rappresentata da n. 18.104.246 azioni, da Viasimo S.à r.l., con sede in 2-8 Avenue Charles de Gaulle, Luxembourg (“**Viasimo**”).

C. In data 19 ottobre 2016 il Consiglio di Amministrazione di Space2 ha approvato i termini e le condizioni dell’Operazione Rilevante - da considerarsi, nel suo complesso, come un’operazione unitaria - che si realizzerà, subordinatamente al mancato avveramento delle condizioni risolutive e all’avveramento delle condizioni sospensive previste negli accordi contrattuali regolanti l’operazione, attraverso l’esecuzione delle seguenti operazioni societarie nel seguente ordine logico-cronologico:

1) La Scissione

La scissione parziale e proporzionale (la “**Scissione**”) di Space2 a favore di Space3, una società per azioni costituita da Space2 in data 6 ottobre 2016 nella forma di SIV, il cui capitale sociale, alla data del presente Progetto di Fusione, è interamente posseduto da Space2 sarà realizzata - in sintesi e rinviando per maggiori dettagli al progetto di Scissione approvato in data 19 ottobre 2016 dai Consigli di Amministrazione di Space2 e di Space3 - mediante assegnazione a Space3 di un patrimonio netto composto da disponibilità liquide di valore variabile in dipendenza dell’esborso che sarà eventualmente sostenuto da Space2 per acquistare le azioni proprie oggetto dell’esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di Space2 che non abbiano concorso all’approvazione della delibera di Fusione (il “**Diritto di Recesso**”). La data di efficacia della Scissione non potrà essere anteriore alla data di inizio delle negoziazioni sul MIV delle azioni ordinarie e dei market warrant di Space3 che saranno assegnati agli azionisti di Space2 per effetto della Scissione.

2) L’Acquisizione

Il contratto sottoscritto in data 19 ottobre 2016 tra i Fondi Cinven, Cinven Limited e Viasimo, da una parte, e Space2, LF e In Orbit S.p.A. (“**In Orbit**”), dall’altra parte, disciplina l’acquisizione da parte di Space2 e di LF dell’intera partecipazione in Avio non detenuta da LF pari a complessive n. 342.715.637 azioni ordinarie rappresentative dell’85,68% del capitale sociale di Avio (l’“**Acquisizione**”), con la possibilità per alcuni *managers* di Avio, tramite un veicolo da loro appositamente costituito (In Orbit), occorrendo determinate circostanze, di partecipare all’Acquisizione e, a tal fine, di acquistare un numero di azioni di Avio fino ad un massimo di 22.545.090 (“**Numero Massimo Azioni Managers**”) che andranno in deduzione del n. massimo di 235.134.222 azioni Avio acquistabili da parte di Space2.

In particolare, e ai fini del presente progetto di Fusione, gli accordi contrattuali relativi all'Acquisizione prevedono quanto segue:

- (a) Space2 si è impegnata ad acquistare n. 235.134.222 azioni ordinarie (rappresentative del 58,78% del capitale sociale di Avio) e LF si è impegnata ad acquistare n. 107.581.415 azioni ordinarie (rappresentative del 26,90% del capitale sociale di Avio), fermo restando che in ipotesi di esercizio del Diritto di Recesso, al fine di neutralizzare l'effetto diluitivo derivante sulla partecipazione di spettanza di LF a seguito della Fusione, LF acquisterà ulteriori azioni di Avio fino a massime n. 114.988.030 azioni (rappresentative del 28,75% del capitale) in ipotesi di massimo recesso - ossia nel caso in cui il Diritto di Recesso sia esercitato con riferimento al 33% meno un'azione del capitale sociale ordinario di Space2 e Space2 proceda all'acquisto di tutte le azioni oggetto di esercizio del Diritto di Recesso - e assumendo che In Orbit acquisti il Numero Massimo Azioni Managers. Rimane inteso che il numero complessivo di azioni che potranno essere acquistate da Space2, da LF e da In Orbit (pari a n. 342.715.637 azioni) e il corrispettivo che sarà complessivamente pagato a Cinven Limited ai sensi del contratto di Acquisizione rimarranno in ogni caso invariati; pertanto, le ulteriori azioni Avio che fossero eventualmente acquistate da LF in ipotesi di esercizio del Diritto di Recesso andrebbero in deduzione del numero massimo di 235.134.222 azioni Avio acquistabili da parte di Space2 e LF pagherebbe un prezzo per azione più basso rispetto al prezzo per azione che sarebbe pagato da Space2;
- (b) gli Altri Investitori dovranno aderire al contratto di Acquisizione entro il 21 novembre 2016, fermo restando che l'esecuzione del medesimo contratto è sospensivamente condizionata alle seguenti condizioni sospensive, apposte nell'esclusivo interesse di LF e di Space2 e, pertanto, rinunciabili da parte di Space2 e LF congiuntamente: (i) entro il 21 novembre 2016, la trasmissione da parte di Cinven Limited a Space2 e LF dell'evidenza dell'adesione al contratto da parte degli Altri Investitori con riferimento a tutte le azioni Avio detenute da questi ultimi; e (ii) entro il 1° febbraio 2017, la trasmissione da parte di Cinven Limited a Space2 e LF dell'evidenza del rilascio a Cinven Limited da parte di tutti gli Altri Investitori (con una soglia di tolleranza prevista nel contratto) di valide ed irrevocabili procure notarili conferite ai fini di dare esecuzione, in loro nome e per loro conto, al contratto di Acquisizione;
- (c) quanto premesso ai punti (a) e (b), a fini di chiarimento, ipotizzando che - ad esito della rinuncia alle condizioni di cui al punto (b) da parte di Space2 e di LF - la partecipazione complessiva in Avio oggetto di Acquisizione risultasse pari al 80%, in ipotesi di massimo recesso - ossia nel caso in cui il Diritto di Recesso sia esercitato con riferimento al 33% meno un'azione del capitale sociale ordinario di Space2 e Space2 proceda all'acquisto di tutte le azioni oggetto di esercizio del Diritto di Recesso - sulla base del meccanismo di riallocazione di azioni tra Space2 e LF di cui al precedente punto (a), LF acquisterà n. 122.559.890 ("**Numero Massimo Azioni LF**") mentre Space2 acquisterà n. 174.895.020 azioni, assumendo che In Orbit acquisti il Numero Massimo Azioni Managers.

3) La Fusione

La fusione per incorporazione di Avio in Space2 (la "**Fusione**") sarà realizzata mediante assegnazione ai soci di Avio diversi da Space2 di azioni ordinarie emesse da Space2, delle quali quest'ultima chiederà l'ammissione alla quotazione su un mercato regolamentato italiano (e, preferibilmente, sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana ("**MTA**")), restando inteso che:

- (i) la stipula dell'atto di Scissione avverrà subordinatamente al mancato avveramento delle condizioni risolutive a all'avveramento delle condizioni sospensive apposte all'esecuzione

dell'Operazione Rilevante in generale, come specificate negli accordi contrattuali sottoscritti in data 19 ottobre 2016 e come meglio specificato nel Progetto di Scissione;

(ii) l'esecuzione dell'Acquisizione e la stipula dell'atto di Fusione avverranno in un unico contesto il quinto giorno lavorativo successivo alla data di efficacia della Scissione; e

(iii) l'efficacia della Fusione sarà sospensivamente condizionata al rilascio da parte della Commissione Nazionale per la Società e la Borsa ("Consob") e di Borsa Italiana dei provvedimenti di ammissione a quotazione su un mercato regolamentato italiano (preferibilmente, sul MTA) delle azioni di nuova emissione a servizio del concambio della Fusione.

In data 19 ottobre 2016 il progetto di Fusione è stato altresì approvato dal Consiglio di Amministrazione di Avio.

D. Ai fini di quanto sopra, l'assemblea di Space2 chiamata, in sede straordinaria, ad approvare il Progetto di Scissione e il progetto di Fusione, sarà altresì chiamata ad approvare, tra l'altro:

(a) la proposta di autorizzazione al compimento dell'Operazione Rilevante e, quindi, in particolare la proposta di autorizzazione a realizzare (a) la Scissione, (b) l'Acquisizione, e (c) la Fusione;

(b) la proposta di autorizzazione all'utilizzo delle Somme Vincolate ai fini dell'effettuazione dell'Operazione Rilevante, fermo restando che le Somme Vincolate saranno altresì utilizzate, eventualmente, ai fini del pagamento del valore di liquidazione agli azionisti che abbiano esercitato il Diritto di Recesso; e

(c) in vista dell'eventuale passaggio dal MIV al MTA, l'approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni sul MTA delle azioni ordinarie e dei *market warrant* emessi da Space2 *post* Fusione e dell'autorizzazione alla richiesta di esclusione dei medesimi strumenti finanziari dal MIV ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. 58/1998 (il "TUF"), subordinatamente all'ottenimento del provvedimento di ammissione sul MTA.

Il presente Progetto di Fusione è redatto sul presupposto che, preliminarmente all'approvazione dello stesso da parte delle assemblee straordinarie di Space2 e di Avio, siano approvate dall'assemblea ordinaria di Space2 le proposte di deliberazione descritte alla presente Premessa D lettere (a) e (b).

1. Società partecipanti alla Fusione

1.1 Società Incorporante

Denominazione Space2 S.p.A.

Sede legale Milano, Via Mauro Macchi n. 27

Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano numero 09105940960.

Il capitale sociale deliberato è pari a Euro 32.851.977,00, di cui Euro 30.845.000,00 interamente versati e sottoscritti, suddiviso in n. 30.000.000 azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, e n. 800.000 azioni speciali (le "Azioni Speciali") detenute da Space Holding S.r.l. ("Space Holding"), prive dell'indicazione del valore nominale e aventi le caratteristiche di seguito descritte.

Le azioni ordinarie e le Azioni Speciali sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-*bis* e seguenti del TUF.

Le azioni ordinarie emesse da Space2 sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato MIV/segmento SIV, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Si precisa che le azioni proprie eventualmente acquistate da Space2 in ipotesi di esercizio del Diritto di Recesso saranno annullate senza riduzione del capitale prima della data di efficacia della Scissione, in esecuzione di apposita delibera che sarà eventualmente assunta dall'assemblea di Space2 convocata per il giorno 1 dicembre 2016 (in merito alla procedura di recesso, si rinvia al paragrafo 9)

Le Azioni Speciali

Le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

- a. sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società;
- b. sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la società deliberi la distribuzione a titolo di dividendo ordinario;
- c. sono intrasferibili per il periodo massimo di durata della società e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni, fatto salvo (i) il trasferimento delle Azioni Speciali ai soci recedenti di Space Holding, a esito della procedura di liquidazione in natura della loro quota; e (ii) l'assegnazione delle Azioni Speciali alla società beneficiaria di una scissione proporzionale di Space Holding avente a oggetto, tra l'altro, la partecipazione di Space Holding in Space2;
- d. in caso di scioglimento della società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle azioni ordinarie;
- e. hanno dato diritto, al momento della loro emissione, alla attribuzione degli "*Sponsor Warrant Space2 S.p.A.*" in ragione di 2 *sponsor warrant* per ogni Azione Speciale;
- f. sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, prevedendo che per ogni Azione Speciale si ottengano in conversione n. 4,5 (quattro virgola cinque) azioni ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie:
 - (i) nella misura di massime n. 800.000 Azioni Speciali (in ogni caso pari al 100% del numero complessivo delle azioni speciali) qualora prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore dello statuto sia revocato dall'assemblea di Space2 in assenza di giusta causa ovvero, in caso di decadenza dell'intero consiglio di amministrazione, almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore dello statuto non venga rieletto in assenza di gravi inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione e/o di applicabili cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;
 - (ii) in ogni caso, nella misura del 35% del numero complessivo delle Azioni Speciali alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; e
 - (iii) entro 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante nella ulteriore misura (a) del 25% del numero complessivo delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 (undici) per azione ordinaria; (b) del 20% del numero complessivo delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 (dodici) per azione ordinaria; (c) del 20% del numero complessivo delle Azioni Speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13 (tredici) per azione ordinaria, restando inteso che (i) il periodo di rilevazione del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie ai fini dell'avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) sarà compreso tra la data della deliberazione dell'assemblea di Space2 di approvazione dell'Operazione Rilevante e il decorso di 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (fermo restando che, in caso di avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a) e/o (b) e/o (c) prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, la relativa conversione sarà comunque eseguita alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante); e (ii) gli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) potranno verificarsi anche cumulativamente.

In ogni caso, decorsi 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ogni Azione Speciale residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui al precedente punto (iii), si convertirà automaticamente in n. 1 azione ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

In caso di liquidazione di Space2, i liquidatori nella distribuzione dell'attivo di liquidazione, che residui a seguito del pagamento dei creditori sociali, dovranno: (i) prioritariamente attribuire ai portatori di azioni ordinarie un importo pari al versamento a patrimonio effettuato per la liberazione delle relative azioni ordinarie sia a titolo di nominale che di eventuale sovrapprezzo fino ad un ammontare massimo pari alle Somme Vincolate (il rapporto tra quanto percepito in virtù di questa disposizione e il versamento inizialmente effettuato, la “**Percentuale Applicabile**”); (ii) in via postergata, attribuire quanto ancora residua dopo l'assegnazione di cui al punto (i), ai portatori di Azioni Speciali fino a un importo massimo pari alla Percentuale Applicabile del versamento inizialmente effettuato dai titolari delle Azioni Speciali; (iii) qualora, a seguito delle assegnazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), avanzasse attivo di liquidazione residuale, lo stesso dovrà essere ripartito tra i portatori di azioni ordinarie e i portatori di azioni speciali in proporzione alla quota di partecipazione al capitale di Space2 dagli stessi detenuta.

I Market Warrant Space2

L'assemblea straordinaria di Space2 del 17 giugno 2015 ha – tra l'altro – deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, mediante emissione di massime n. 4.069.770 azioni ordinarie, prive di valore nominale al prezzo di Euro 0,10 imputato interamente alla parità contabile implicita, a servizio dell'esercizio dei **15.000.000 warrant** denominati “*Market Warrant Space2 S.p.A.*” (i “**Market Warrant Space2**”) alle condizioni previste dal relativo regolamento approvato dall'assemblea straordinaria nel corso della medesima seduta.

I Market Warrant Space2 sono stati assegnati gratuitamente in ragione di n. 2 Market Warrant Space2 ogni 4 azioni ordinarie e in particolare: (i) uno dei 2 Market Warrant Space2 è stato emesso ogni 4 azioni ordinarie sottoscritte nell'ambito del collocamento istituzionale finalizzato all'ammissione delle azioni ordinarie alla negoziazione sul MIV e ha iniziato a negoziare sul MIV separatamente dalle azioni ordinarie alla medesima data di inizio delle negoziazioni delle azioni; mentre (ii) il diritto a ricevere il secondo Market Warrant Space2 da assegnarsi ogni 4 azioni ordinarie è incorporato nelle azioni ordinarie e circolerà con le medesime fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante: a tale data, il secondo Market Warrant Space2 sarà emesso e inizierà a negoziare separatamente dalle azioni ordinarie.

Pertanto, alla data del presente Progetto di Scissione sono in circolazione **n. 7.500.000 Market Warrant Space2 ammessi alla negoziazione** presso il mercato MIV/segmento SIV, organizzato e gestito da Borsa Italiana e sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-*bis* e seguenti del TUF mentre **n. 7.500.000 Market Warrant Space2 sono incorporati nelle azioni** nel rapporto di 1 Market Warrant Space2 ogni 4 azioni ordinarie e saranno emessi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

I Market Warrant Space2 potranno essere esercitati - nel periodo compreso tra il terzo giorno di borsa aperta del secondo mese di calendario successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e 5 anni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante - a condizione che il “Prezzo Medio Mensile” (ossia, la media aritmetica dei prezzi ufficiali giornalieri) rilevato con riferimento a ciascun mese di calendario sia maggiore del “Prezzo Strike”, pari a Euro 9,5 per azione.

Il “Prezzo di Sottoscrizione” cui i portatori di Market Warrant Space2 potranno sottoscrivere le azioni ordinarie di compendio è pari a Euro 0,10 per ciascuna azione ordinaria di compendio (ossia, in misura pari alla parità contabile di emissione determinata dall'assemblea di Space2 in data 17 giugno 2015).

Ai portatori dei Market Warrant Space2 saranno assegnate azioni ordinarie sulla base del rapporto di esercizio calcolato secondo la seguente formula:

$$(\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo Strike}) / (\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo di Sottoscrizione}).$$

Qualora il “Prezzo Medio Mensile” rilevato nel corso di un mese di calendario sia uguale o superiore al “Prezzo di Accelerazione”, pari a Euro 13 per azione ordinaria, Space2 ne darà comunicazione mediante pubblicazione della comunicazione di accelerazione e in tal caso i Market Warrant Space2 saranno esercitabili entro il primo giorno di borsa aperta successivo al decorso di 60 giorni di calendario dalla data di pubblicazione della comunicazione di accelerazione. Sempre in tale ipotesi, nella suddetta formula per il calcolo del rapporto di esercizio, il “Prezzo Medio Mensile” si intenderà sostituito dal “Prezzo di Accelerazione” (pari a Euro 13 per azione).

Gli Sponsor Warrant Space2

L'assemblea straordinaria di Space2 del 17 giugno 2015 ha – inoltre – deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 20.800.000, mediante emissione di massime n. 1.600.000 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, al prezzo di euro 13,00, imputato per Euro 1,00 alla parità contabile implicita e per Euro 12,00 a sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio di corrispondenti massimi **n. 1.600.000 warrant** denominati “*Sponsor Warrant Space2 S.p.A.*” (gli “**Sponsor Warrant Space2**”) alle condizioni previste dal relativo regolamento approvato dall'assemblea straordinaria nel corso della medesima seduta.

Gli Sponsor Warrant Space2 sono stati assegnati gratuitamente a Space Holding in abbinamento alle Azioni Speciali e danno diritto a sottoscrivere un'azione ordinaria per ogni Sponsor Warrant Space2 (e, pertanto, fino a massime n. 1.600.000 azioni ordinarie) al prezzo unitario di Euro 13,00, imputato per Euro 1,00 alla parità contabile implicita e per Euro 12,00 a sovrapprezzo.

Gli Sponsor Warrant Space2 sono nominativi e sono trasferibili a terzi a decorrere dal terzo anniversario dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (prima della scadenza di tale termine sono trasferibili solo previa autorizzazione dell'assemblea ordinaria, salvo il caso di cessione alla società beneficiaria di una scissione proporzionale di Space Holding avente a oggetto, tra l'altro, la partecipazione in Space2).

Non sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano o estero.

Gli Sponsor Warrant Space2 potranno essere esercitati, nel periodo compreso tra il primo giorno di borsa aperto successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante e 10 anni dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, a condizione che in almeno un giorno ricompreso nel periodo di esercizio il prezzo ufficiale dell'azione Space2 sia pari o superiore a Euro 13,00.

1.2 Società Incorporanda

Denominazione Avio S.p.A.

Sede legale Roma, via Salandra 18

Codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma numero 05515080967.

Capitale sociale pari a Euro 40.000.000 suddiviso in n. 400.000.000 azioni ordinarie.

Alla data del Progetto di Fusione, Avio non detiene azioni proprie in portafoglio.

Ipotizzando che l'Acquisizione abbia a oggetto una partecipazione rappresentativa dell'85,68% del capitale sociale di Avio, a esito della medesima il capitale sociale della Società Incorporanda sarà così posseduto:

Azionisti	N. Azioni	% Capitale Sociale
Space2	Minimo 205.182.517 azioni ordinarie e massimo 235.134.222 azioni ordinarie	tra minimo 51,30% e massimo 58,78%
Leonardo Finmeccanica S.p.A.	Minimo 164.865.778 azioni ordinarie e massimo 172.272.393 azioni ordinarie	tra minimo 41,22% e massimo 43,07%
In Orbit	Minimo 0 azioni ordinarie e massimo 22.545.090 azioni ordinarie	tra minimo 0% e massimo 5,64%

2. Nuovo Statuto della Società Incorporante

Con l'approvazione del Progetto di Fusione, l'assemblea straordinaria di Space2 sarà chiamata a deliberare l'adozione del nuovo Statuto sociale della Società Incorporante nel testo accluso al presente Progetto di Fusione quale **Allegato A** (il “**Nuovo Statuto**”). Sotto **Allegato B** si allega lo statuto vigente della Società Incorporante (lo “**Statuto Vigente**”), fatta avvertenza che - per effetto della Scissione - detto statuto avrà a variare nell'importo del capitale e nel numero delle azioni. Il Nuovo Statuto entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione.

Di seguito le principali proposte di modifica da inserire nel testo del Nuovo Statuto che comportano una riformulazione degli artt. dello Statuto Vigente.

In particolare:

- a) Art. 1 (Denominazione): si propone che la Società Incorporante assuma la nuova denominazione sociale “Avio S.p.A.”; la denominazione potrà essere scritta con qualsiasi carattere grafico, in maiuscolo e/o minuscolo;
- b) Art. 2 (Sede): si propone che la Società Incorporante abbia sede a Roma;
- c) Art. 3 (Oggetto): a partire dalla data di efficacia della Fusione, Space2 cesserà l’attività caratteristica della SIV e inizierà a esercitare il business di Avio. Si propone, pertanto, che l’oggetto sociale della Società Incorporante sia modificato come di seguito: “La Società ha per oggetto lo svolgimento, in modo diretto o indiretto, delle seguenti attività: (i) l’ideazione, lo sviluppo e la realizzazione di sottosistemi, componenti e parti di ricambio, nonché dei connessi equipaggiamenti e servizi di supporto, per sistemi di controllo e propulsione, motori solidi per razzi, motori liquidi per razzi, sistemi di propulsione per missili, e veicoli di lancio; (ii) integrazione e servizi di lancio e (iii) la manutenzione, la riparazione, la revisione e il collaudo di tali motori, sistemi e veicoli, e relativi sottosistemi e componenti; nonché attività strumentali o connesse a quelle di cui sopra”;
- d) Art. 4 (Durata): si propone di prorogare il termine di durata della Società Incorporante fino al 31 dicembre 2100;
- e) Art. 5 (Capitale sociale e azioni): si propone di (i) modificare l’entità e la struttura del capitale sociale sulla base dell’aumento di capitale che sarà eseguito a servizio del Rapporto di Cambio di Fusione (si veda Paragrafo 3.4) e tenuto altresì conto della riduzione del capitale sociale conseguente alla Scissione (come descritto al Paragrafo 2.4.1), dando mandato al Consiglio di Amministrazione ad effettuare tale modifica; (ii) denominare i Market Warrant Space2 e gli Sponsor Warrant Space2 come “Market Warrant Avio” e “Sponsor Warrant Avio”; (iii) modificare l’entità massima degli aumenti di capitale a servizio dei Market Warrant Space2 e degli Sponsor Warrant Space2, al fine di tener conto dell’annullamento dei medesimi strumenti finanziari da effettuarsi nell’ambito della Scissione sulla base del Rapporto di Concambio di Scissione, dando mandato al Consiglio di Amministrazione ad effettuare tale modifica; (iv) eliminare le ipotesi di conversione delle Azioni Speciali relative ad eventi precedenti alla data di efficacia dell’Operazione Rilevante in quanto automaticamente decadute con l’entrata in vigore dello Statuto Space2 Post Fusione; (v) l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione, per un periodo massimo di cinque anni, della facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione, per un importo nominale massimo pari al 10% del capitale sociale, mediante emissione, in una o più volte, di un massimo di azioni ordinarie, privilegiate o aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse o azioni e strumenti finanziari ai sensi dell’art. 2349 c.c., riservato (x) in caso di promozione di offerte pubbliche di acquisto ostili o comunque poste in essere da soggetti concorrenti di Avio, esclusivamente a soggetti partecipati direttamente o indirettamente dallo Stato italiano in misura almeno pari al 20% del capitale sociale, ovvero (y) negli altri casi, a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione con il consenso di almeno tutti gli amministratori in carica meno uno; (z) l’introduzione dell’obbligo, ove applicabile, per chiunque - a esclusione dello Stato Italiano, di enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati - venga a detenere una partecipazione nel capitale sociale della Società Incorporante superiore alle soglie individuate dalla Normativa Golden Power di notificare l’acquisizione effettuata, nei termini e con le modalità stabilite dalla Normativa Golden Power;
- f) Art. 6 (Conferimenti, finanziamenti, altri strumenti finanziari): si propone di eliminare le disposizioni relative al deposito e alle modalità di utilizzo delle Somme Vincolate, in quanto lo svincolo e l’utilizzo delle medesime è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea quale primo argomento all’ordine del giorno in parte ordinaria (si veda il Paragrafo 1.8);
- g) Art. 7 (Recesso): si propone di: (i) eliminare le disposizioni relative alle specifiche modalità di determinazione del valore di liquidazione delle azioni ordinarie in caso di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437-ter, commi 2 e 4, in quanto applicabili soltanto in ipotesi di esercizio del diritto di recesso prima del perfezionamento dell’Operazione Rilevante e, pertanto, automaticamente decadute con l’efficacia della Fusione; (ii) escludere l’applicabilità delle cause

facoltative di recesso con riferimento a delibere aventi a oggetto la proroga del termine di durata della Società Incorporante e /o l'introduzione, la rimozione o la modifica di vincoli alla circolazione delle azioni;

- h) Art. 8 (Competenze e maggioranze): si propone di (i) eliminare le disposizioni statutarie aventi a oggetto attività societarie connesse alla realizzazione dell'Operazione Rilevante in quanto automaticamente decadute con l'entrata in vigore dello Statuto Space2 Post Fusione; (ii) prevedere che l'assemblea della Società Incorporante possa essere convocata anche in convocazioni ulteriori rispetto alla prima; (iii) disporre che le procedure in materia di operazioni con parti correlate possano prevedere che il Consiglio di Amministrazione ovvero gli organi delegati possano deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura e nel rispetto delle condizioni ivi indicate, il compimento da parte della Società Incorporante, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate;
- i) Art. 9 (Convocazione): si propone di eliminare la possibilità di convocare l'assemblea al di fuori dell'Italia;
- j) Art. 10 (Intervento e voto): si propone di (i) specificare che, in conformità alla normativa applicabile, la delega ai fini della partecipazione alle assemblee della Società Incorporante possa essere conferita per iscritto ovvero con documento informatico, nonché di prevedere che la medesima possa essere notificata alla Società Incorporante anche mediante raccomandata A/R; e (ii) prevedere statutariamente che l'assemblea sia presieduta, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Vicepresidente più anziano di età presente ove nominato o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato più anziano di età presente ove nominato; (iii) specificare che il segretario dell'Assemblea possa essere anche un soggetto che non sia socio o amministratore della Società Incorporante;
- k) Art. 11 (Composizione, nomina, durata e sostituzione): si propone di (i) modificare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (fissandolo in 9 o in 11, secondo quanto sarà stabilito dall'assemblea), (ii) prevedere che gli amministratori restino in carica tre anni, salvo diversa inferiore durata fissata dall'Assemblea; (iii) eliminare le disposizioni aventi a oggetto i requisiti specifici richiesti per l'ammissione a quotazione di azioni sul MIV/segmento SIV; (iii) prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare liste di candidati alla carica di consigliere della Società Incorporante; (iv) prevedere che i candidati indicati come indipendenti nella lista siano in possesso, oltre che dei requisiti previsti dalla normativa applicabile, di quelli previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.; (v) modificare il meccanismo per il funzionamento del voto di lista, al fine di prevedere (a) che dalla lista di minoranza vengano tratti (anziché uno) tre consiglieri, di cui almeno uno indipendente, nonché che nel caso in cui la lista di maggioranza ovvero la lista di minoranza non contengano un numero di candidati sufficiente all'elezione del numero di amministratori a ciascuna di esse spettanti, gli amministratori mancanti saranno tratti dall'altra lista; (b) che in caso di parità di voti tra liste si proceda al ballottaggio; (c) un meccanismo di sostituzione applicabile nel caso in cui al termine delle votazioni non risultassero rispettate le disposizioni in materia di equilibrio tra generi e di numero minimo di candidati indipendenti; (vi) inserire una clausola "*simul stabunt simul cadent*" che preveda che, in caso di cessazione dalla carica di oltre la metà degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione si intenda cessato
- l) Art. 12 (Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale): si propone di (i) prevedere che le materie e le attività in relazione alle quali il Governo Italiano ha un diritto di opposizione ai sensi della Normativa Golden Power applicabile alle società operanti nei settori della difesa e sicurezza nazionale siano di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non possano essere delegate; (ii) prevedere che la nomina e la revoca dei dirigenti che, secondo la struttura organizzativa della Società, riportano direttamente all'Amministratore Delegato e degli amministratori con deleghe delle società controllate dalla Società siano di competenza dell'Amministratore Delegato della Società, previa consultazione con il Comitato Nomine e Compensi;

- m) Art. 13 (Convocazione e adunanze): si propone di eliminare la possibilità di convocare il Consiglio di Amministrazione al di fuori dell'Italia;
- n) Art. 14 (poteri e deliberazioni): si prevede di (i) eliminare le previsioni strettamente attinenti alla natura di SIV di Space2; e (ii) introdurre la possibilità per il Consiglio di attuare misure difensive in caso di OPA (*passivity rule*);
- o) Art. 17 (nomina, durata e sostituzione): si prevede di modificare il meccanismo di elezione tramite voto di lista dei componenti del Collegio Sindacale al fine di prevedere tra l'altro (i) che in caso di parità di voti tra liste, si procederà al ballottaggio; (ii) un meccanismo di sostituzione in caso di cessazione dalla carica dei membri del Collegio Sindacale;
- p) Art. 20 (Offerta pubbliche di acquisto totalitarie): si propone di inserire il presente articolo al fine di (i) fissare al 25% la soglia rilevante ai fini OPA obbligatoria, in conformità alla normativa applicabile; e (ii) prevedere che l'applicabilità del meccanismo di *whitewash* sia preclusa soltanto qualora i soci contrari il cui voto rilevi ai fini del relativo calcolo rappresentino almeno il 7,5% del capitale ordinario;
- q) Art. 21 (Scioglimento e liquidazione): si propone di eliminare gli specifici criteri di liquidazione previsti per la SPAC.

3. Rapporto di cambio e aumento di capitale a servizio

La Fusione verrà deliberata sulla base della situazione patrimoniale di Space2 e di Avio al 30 giugno 2016, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-*quater* cod. civ.

Space2 darà attuazione alla Fusione mediante (i) annullamento delle azioni Avio detenute dagli azionisti di Avio alla data di efficacia della Fusione e (ii) assegnazione ai titolari di azioni di Avio alla data di efficacia della Fusione diversi da Space2 di azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale della Società Incorporante a servizio del rapporto di cambio, come di seguito descritto.

Quanto sopra premesso, l'aumento di capitale a servizio del rapporto di cambio sarà un aumento di capitale in via scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, c.c. per massimi nominali Euro 92.743.250, da eseguirsi entro il 30 giugno 2017, mediante emissione di massime n. 9.274.325 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie di Space2 (le "**Azioni in Concambio**"), da assegnare in concambio alle azioni ordinarie Avio detenute dai soggetti che risulteranno azionisti di Avio ad esito dell'Acquisizione diversi da Space2.

Si precisa che ai sensi degli accordi contrattuali che regolano l'Operazione Rilevante come menzionati nella Premessa C, il numero esatto di azioni Avio che saranno acquistate da Space2, da LF e da In Orbit nell'ambito dell'Acquisizione sarà definito in prossimità della data di esecuzione dell'Acquisizione fermo restando che il numero di azioni Avio che saranno acquistate da Space2 nell'ambito dell'Acquisizione sarà compreso tra un minimo di 174.895.020 azioni e un massimo di 235.134.222 azioni. Pertanto, per effetto dell'Acquisizione, un numero di azioni Avio compreso tra un minimo di 174.895.020 azioni e un massimo di 235.134.222 azioni risulterà di proprietà di Space2 alla data di stipula dell'atto di Fusione e, pertanto, non sarà oggetto di concambio ai sensi dell'art. 2504-ter c.c..

Alla luce di quanto sopra, il numero massimo di Azioni Space2 in Concambio è stato determinato, sulla base del rapporto di cambio di seguito illustrato e dei termini e condizioni dell'Operazione Rilevante previsti dagli accordi contrattuali, (i) assumendo che LF acquisti il Numero Massimo Azioni LF e In Orbit acquisti il Numero Massimo Azioni Managers e, pertanto, Space2 acquisti il numero minimo di azioni Avio e il rapporto di cambio si applichi al numero massimo di azioni Avio di proprietà di soggetti diversi da Space2 e (ii) ipotizzando, a titolo esemplificativo, che la differenza tra il NAV di Riferimento e il NAV Effettivo (come definiti sotto) sia pari a Euro 5.000.000.

Per una rappresentazione degli scenari più significativi in cui potrebbe declinarsi l'aumento di capitale, tenuto conto delle variabili sopra indicate e dei criteri di determinazione del rapporto di cambio, si rimanda al paragrafo 3.8. della relazione del Consiglio di Amministrazione di Space2 illustrativa del Progetto di Fusione.

I Consigli di Amministrazione di Space2 e di Avio sono pervenuti alla determinazione di un rapporto di cambio da calcolarsi secondo la seguente formula :

Rapporto Di Cambio Base * Aggiustamento NAV

Dove:

1) Il Rapporto Di Cambio Base sarà calcolato secondo la seguente formula:

Prezzo per Azione Avio (Euro 0,3992)

Prezzo per Azione Space2 (Euro 10,00)

e

2) l'Aggiustamento NAV sarà calcolato come segue:

- nel caso in cui il NAV Effettivo sia pari o superiore al NAV di Riferimento, ove il NAV di Riferimento è calcolato come NAV Stimato meno un importo pari a Euro 500.000 (ed è quindi pari a Euro 149.986.000), sarà pari a uno (1);
- qualora invece, il NAV Effettivo sia inferiore al NAV Di Riferimento (pari a Euro 149.986.000), l'Aggiustamento NAV sarà pari a:

$1 / (1 - ((\text{NAV Di Riferimento} - \text{NAV Effettivo}) / \text{numero totale di azioni Space2 post Scissione inclusivo delle azioni ordinarie rivenienti della prima } \textit{tranche} \text{ di conversione delle azioni speciali}) / \text{Prezzo per Azione Space2}))$

Dove:

- il NAV Effettivo indica l'effettiva consistenza di disponibilità liquide e voci equivalenti di Space2, al netto di eventuali passività, esistenti alla data di stipula dell'atto di Fusione;

- il NAV Stimato è pari a Euro 150.486.000

Alla luce della suddetta formula si evince che l'Aggiustamento NAV sarà applicabile solo nel caso in cui la differenza tra il NAV Stimato e il NAV Effettivo sia superiore a Euro 500.000 fermo restando che, ai fini dell'aggiustamento, si terrà conto solo dell'importo eccedente Euro 500.000.

Dall'applicazione della suddetta formula deriva che, qualora la differenza tra il NAV Stimato e il NAV Effettivo sia inferiore a Euro 500.000, la Società Incorporante assegnerà n. 0,0399 Azione in Concambio ogni n. 1 azioni Avio.

Il rapporto di cambio e il Rapporto di Cambio Base saranno approssimati al quarto decimale incluso.

Il rapporto di cambio definitivo, quale risultante dall'applicazione della suddetta formula, sarà reso noto non appena disponibile con apposito comunicato stampa pubblicato sul sito internet di Space2 www.space2spa.com.

4. Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante

Al perfezionamento della Fusione si procederà all'annullamento di tutte le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale di Avio.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti per le operazioni di concambio.

Non sono previsti conguagli in denaro.

Qualora il rapporto di cambio determini in capo ai singoli azionisti della Società Incorporante il diritto all'attribuzione di un numero non intero di azioni, al fine di facilitare le operazioni di quadratura Space2 incaricherà un intermediario per effettuare l'attività di compravendita delle frazioni di azioni, per il tramite di tutti gli intermediari depositari aderenti a Monte Titoli S.p.A., nei limiti necessari per consentire agli azionisti di detenere, nella misura massima possibile, un numero intero di azioni.

Le Azioni in Concambio saranno messe a disposizione degli azionisti di Avio, secondo le forme proprie delle azioni accentrate presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzate, a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della Fusione ai sensi del successivo paragrafo 6 del presente Progetto di Fusione, compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana. Tale data sarà resa nota con apposito comunicato stampa pubblicato sul sito internet di Space2 www.space2spa.com

5. Data dalla quale le azioni di Space2 assegnate in concambio partecipano agli utili

Le Azioni in Concambio avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro possessori i medesimi diritti delle azioni ordinarie di Space2 in circolazione alla data della loro emissione.

6. Data di decorrenza degli effetti della Fusione

La Fusione, a fini civilistici, contabili e fiscali, sarà efficace a decorrere dalla data indicata nell'atto di Fusione, che potrà coincidere o essere successiva a quella dell'ultima delle iscrizioni di cui all'art. 2504-*bis* cod. civ. e che, in ogni caso, non potrà essere antecedente alla data di inizio delle negoziazioni su un mercato regolamentato italiano (preferibilmente, sul MTA) delle Azioni di Concambio.

7. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni

Non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato nel quadro della Fusione.

La Fusione non inciderà sulle caratteristiche:

- (i) delle Azioni Speciali della Società Incorporante;
- (ii) dei Market Warrant, che, fatta eccezione per il mutamento della denominazione in "Market Warrant Avio", continueranno a essere disciplinati dalle disposizioni previste nel relativo regolamento approvato dall'assemblea straordinaria del 17 giugno 2015, come integrata con delibera dell'assemblea straordinaria del 7 luglio 2015;
- (iii) degli Sponsor Warrant, che, fatta eccezione per il mutamento della denominazione in "Sponsor Warrant Avio", continueranno a essere disciplinati dalle disposizioni previste nel relativo regolamento approvato dall'assemblea straordinaria del 17 giugno 2015, come integrata con delibera dell'assemblea straordinaria del 7 luglio 2015.

8. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla Fusione

Non sono previsti vantaggi particolari a favore dei componenti degli organi di amministrazione delle società partecipanti alla Fusione.

9. Diritto di Recesso

Come anticipato nella Premessa A del presente Progetto di Fusione, i soci di Space2 che non abbiano concorso all'approvazione della delibera assembleare di Fusione, entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa delibera (che, tra l'altro, modificherà l'oggetto sociale e prorogherà la durata di Space2), potranno esercitare il Diritto di Recesso a fronte della corresponsione di un valore di liquidazione determinato sulla base dell'art. 7 dello statuto di Space2 ovvero pari, come determinato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 ottobre 2016, a Euro 9,85 per azione. I termini e le modalità per l'esercizio del Diritto di Recesso e di svolgimento del procedimento di liquidazione sono quelli stabiliti ai sensi dell'art. 2437-*quater* cod. civ.; le comunicazioni e le eventuali ulteriori informazioni agli azionisti saranno effettuate e

rese note mediante comunicati stampa diffusi con il Sistema SDIR-NIS e pubblicati sul sito internet di Space2 www.space2spa.com.

Si precisa che (i) qualora all'esito dell'offerta in opzione ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 2, c.c. residuino azioni ordinarie di Space2 rimaste inoptrate e per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione da parte dei soci, tali azioni saranno direttamente acquistate dalla Società utilizzando riserve disponibili ai sensi dell'art. 2437-quater, comma 5, c.c. senza procedere alla fase di collocamento sul mercato di cui all'art. 2437-quater, comma 5, c.c.; e (ii) il pagamento del valore di liquidazione delle azioni oggetto di esercizio del Diritto di Recesso così come il trasferimento delle medesime ai soci ai quali siano state assegnate nell'ambito dell'offerta in opzione ovvero a Space2, relativamente alle azioni proprie acquistate da Space2, saranno perfezionati, compatibilmente con i tempi tecnici necessari, successivamente alla chiusura del periodo di offerta in opzione e, in ogni caso, prima della data di efficacia della Scissione.

Si segnala che l'esercizio del Diritto di Recesso potrà comportare la mancata effettuazione dell'Operazione Rilevante. Più precisamente la delibera di approvazione dell'Operazione Rilevante sarà risolutivamente condizionata al verificarsi di anche solo uno dei seguenti eventi: (a) che il numero delle azioni oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso superi il 33% del capitale meno un'azione; o (b) che l'esborso a cui sarebbe tenuta Space2 a fronte dell'esercizio del Diritto di Recesso sia superiore al 33% delle Somme Vincolate risultanti il giorno di Borsa aperta antecedente alla data di adunanza del consiglio di amministrazione chiamato ad approvare l'Operazione Rilevante, ovvero superiore, come determinato dal Consiglio di Amministrazione, a Euro 97.515.000.

Si segnala infine che in data 19 ottobre 2016 con comunicazione inviata al consiglio di amministrazione di Space2, Space Holding S.r.l. in qualità di azionista titolare delle Azioni Speciali della Società Incorporante, ha dichiarato di rinunciare irrevocabilmente ed incondizionatamente: (i) all'esercizio del Diritto di Recesso, ove mai spettante alla medesima in relazione alla deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione (ivi compresa l'approvazione del Nuovo Statuto) e, conseguentemente, (ii) alla predeterminazione del valore di liquidazione delle Azioni Speciali da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ. e alla sua messa a disposizione ai sensi del comma 5 del medesimo articolo.

La documentazione richiesta dall'art. 2501-*septies* cod. civ. sarà depositata nei termini e con le modalità di legge e resterà depositata fino a che la Fusione sia decisa.

Sono fatte salve integrazioni e/o aggiornamenti (anche numerici) del Progetto di Fusione, così come del Nuovo Statuto qui allegato, quali richiesti o consentiti dalla normativa, e/o dalle competenti autorità di vigilanza o dalle autorità pubbliche o dalle società di gestione dei mercati regolamentati interessate, ovvero in sede di iscrizione nel registro delle imprese o, infine, dipendenti dall'esecuzione dell'operazione di Fusione così come strutturata ai sensi del Progetto di Fusione.

Milano, Roma

27 ottobre 2016

Space2 S.p.A.

Un Amministratore

Avio S.p.A.

Un Amministratore

Allegati:

Allegato A: Nuovo Statuto

Allegato B: Statuto Vigente

ALLEGATO A

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1. Denominazione

- 1.1 È costituita una società per azioni con la denominazione “Avio S.p.A.” (di seguito anche la “**Società**”). La denominazione della Società può essere scritta con qualsiasi carattere grafico, in maiuscolo e/o minuscolo.

Articolo 2. Sede

- 2.1 La Società ha sede in Roma.
- 2.2 Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.
- 2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 3. Oggetto

- 3.1 La Società ha per oggetto lo svolgimento, in modo diretto o indiretto, delle seguenti attività: (i) l'ideazione, lo sviluppo e la realizzazione di sottosistemi, componenti e parti di ricambio, nonché dei connessi equipaggiamenti e servizi di supporto, per sistemi di controllo e propulsione, motori solidi per razzi, motori liquidi per razzi, sistemi di propulsione per missili, e veicoli di lancio; (ii) integrazione e servizi di lancio e (iii) la manutenzione, la riparazione, la revisione e il collaudo di tali motori, sistemi e veicoli, e relativi sottosistemi e componenti; nonché attività strumentali o connesse a quelle di cui sopra.
- 3.2 Al fine di conseguire l'oggetto sociale la Società può altresì compiere tutte le operazioni che risultino necessarie o utili in funzione strumentale o comunque connessa quali, a titolo esemplificativo:
- compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie (queste ultime non nei confronti del pubblico), ritenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili, ivi compresa la prestazione di servizi di

supporto ad attività industriali e servizi di prevenzione incendi in genere;

- prestare, senza carattere di professionalità, avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale;

- assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo, connesso od affine al proprio, e acquistare o cedere, concedere od accettare licenze d'uso di brevetti industriali, "know-how" e diritti di proprietà industriale e commerciale in genere.

La Società potrà acquisire finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso nonché erogare finanziamenti a favore dei dipendenti, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico, ivi incluso il D. Lgs. n. 385/1993, come successivamente modificato, nonché la prestazione di servizi di investimento così come definiti dal D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato.

Tutte le attività di cui al presente articolo devono essere svolte nei limiti e nel rispetto di ogni limite, condizione e riserva di legge.

Articolo 4. Durata

- 4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata, una o più volte, con delibera dell'Assemblea straordinaria.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - RECESSO

Articolo 5. Capitale sociale e azioni

- 5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro [●] ed è diviso in n. [●] azioni di cui n. [●] azioni ordinarie e n. [●] azioni speciali, tutte senza indicazione del valore nominale.

L'assemblea straordinaria del giorno 17 giugno 2015, come integrata dall'assemblea straordinaria del giorno 7 luglio 2015 e del giorno *[indicare data di assemblea che approverà la fusione]*, ha – tra l'altro - deliberato *[Nota: importi di aumenti di capitale da adeguare ai warrant che rimarranno in Space2 post Scissione]*:

A) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro[●], da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. [●] "Market Warrant Avio S.p.A.", mediante emissione di massime n. [●]azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale al prezzo di euro 0,10 (zero virgola dieci), imputato interamente alla parità contabile implicita;

B) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare

massimo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di Euro[●], da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. [●] "Sponsor Warrant Avio S.p.A.", mediante emissione di massime n. [●]azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, al prezzo di euro 13,00 (tredici virgola zero), imputato per euro 1,00 alla parità contabile implicita e per euro 12,00 a sovrapprezzo;

il termine *ex art.* 2439 del codice civile, il godimento e l'efficacia di tale ultimo aumento sono disciplinati nella relativa delibera.

- 5.2 Le azioni, ordinarie e speciali, e i *warrant* sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del TUF .
- 5.3 Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.
- 5.4 Le azioni speciali attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:
- (a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
 - (b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione a titolo di dividendo ordinario;
 - (c) sono intrasferibili fino al [31 luglio 2020], fatto salvo (i) il trasferimento delle azioni speciali ai soci recedenti di Space Holding S.r.l., ad esito della procedura di liquidazione in natura della loro quota; e (ii) l'assegnazione delle azioni speciali alla società beneficiaria di una scissione proporzionale di Space Holding S.r.l. avente ad oggetto, tra l'altro, la partecipazione di Space Holding in Avio;
 - (d) hanno dato diritto, al momento della loro emissione, all'attribuzione degli "Sponsor Warrant Space2 S.p.A." (ora denominati Sponsor Warrant Avio S.p.A.) in ragione di 2 *warrants* per ogni azione speciale;
 - (e) sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 4,5 (quattro virgola cinque) azioni ordinarie per ogni azione speciale, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie, entro 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia della fusione per incorporazione di Avio S.p.A. in Space2 S.p.A. (ora denominata Avio S.p.A.) (la "Fusione") nella misura (a) del 25% del numero complessivo delle azioni speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale

a Euro 11 (undici) per azione ordinaria; (b) del 20% del numero complessivo delle azioni speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 (dodici) per azione ordinaria; (c) del 20% del numero complessivo delle azioni speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13 (tredici) per azione ordinaria, restando inteso che (i) il periodo di rilevazione del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie ai fini dell'avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) sarà compreso tra la data della deliberazione dell'assemblea di Space2 S.p.A. che ha approvato la Fusione (tenutasi in data [●]) e il decorso di 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia della Fusione (fermo restando che, in caso di avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a) e/o (b) e/o (c) prima della data di efficacia della Fusione, la relativa conversione sarà comunque eseguita alla data di efficacia della Fusione; e (ii) gli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) potranno verificarsi anche cumulativamente. In ogni caso, decorsi 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia della Fusione, ogni azione speciale residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui sopra, si convertirà automaticamente in n. 1 azione ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

- 5.5 E' attribuita al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443, primo comma, del codice civile, per il periodo massimo di cinque anni data di iscrizione nel Registro delle Imprese del presente statuto, la facoltà di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile e con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, del Codice Civile, per un importo nominale massimo pari ad Euro [●] *[Nota: inserire importo pari al 10% del capitale sociale alla data di efficacia della Fusione]*, mediante emissione, in una o più volte, di un numero massimo di azioni ordinarie, privilegiate o comunque aventi diritti diversi da quelli incorporati nelle azioni già emesse o azioni e strumenti finanziari previsti dall'articolo 2349 del codice civile, pari a [●] *[Nota: inserire numero rappresentante il 10% delle azioni in circolazione alla data di efficacia della Fusione]*, aventi godimento regolare, riservato (i) in caso di promozione di offerte pubbliche di acquisto ostili o comunque poste in essere da soggetti concorrenti *[Nota: valutare di precisare]* della Società, esclusivamente a soggetti partecipati direttamente o indirettamente dallo Stato italiano in misura almeno pari al 20% del capitale sociale, ovvero (ii) negli altri casi, a soggetti individuati dal Consiglio di Amministrazione *[Nota: indicare criteri generici di individuazione dei destinatari di questa "tranche" di auca]*, con il voto favorevole almeno di tutti gli amministratori in carica meno uno. Il prezzo unitario di tali azioni (incluso l'eventuale sovrapprezzo) sarà non inferiore al valore di mercato delle azioni. Le delibere del Consiglio di Amministrazione di esercizio della delega individueranno i soggetti a cui verranno assegnate le opzioni per la sottoscrizione del o degli aumenti di capitale, fisseranno il prezzo di sottoscrizione sulla base del criterio del valore di mercato delle azioni e un apposito termine per la sottoscrizione delle azioni e prevedranno, ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, del Codice Civile, che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto

entro il termine di volta in volta all'uopo fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo (escluso l'eventuale sovrapprezzo) pari alle sottoscrizioni raccolte fino alla scadenza di tale termine. Al Consiglio di Amministrazione è conferito ogni potere per l'esercizio delle predette facoltà, l'emissione delle nuove azioni e per apportare le conseguenti modifiche al presente articolo dello Statuto sociale.

- 5.6 Chiunque - ad esclusione dello Stato Italiano, di enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati - venga a detenere una partecipazione nel capitale sociale della Società superiore alle soglie individuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, del D.L. 15 marzo 2012 n. 21, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 maggio 2012 n. 56 e delle relative disposizioni attuative (come di volta in volta modificata, la “**Normativa Golden Power**”) è tenuto a notificare l'acquisizione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero alla diversa Amministrazione dello Stato competente, nei termini e con le modalità stabilite dalla Normativa Golden Power, ove applicabile.

Articolo 6. Conferimenti, finanziamenti, altri strumenti finanziari

- 6.1 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.
- 6.2 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
- 6.3 Il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione di una società di revisione legale o di un revisore.
- 6.4 La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
- 6.5 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, *warrants* e obbligazioni, anche convertibili in azioni; l'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.

Articolo 7. Recesso

- 7.1 Il socio può recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.
- 7.2 Non compete il diritto di recesso in caso di deliberazioni aventi ad oggetto la proroga del termine della Società, nonché l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ASSEMBLEA

Articolo 8. Competenze e maggioranze

- 8.1 L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.
- 8.2 Salva diversa indicazione nell'avviso di convocazione, l'assemblea si svolge in unica convocazione e si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge.
- 8.3 Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere (i) che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea; e (ii) che il Consiglio di Amministrazione ovvero gli organi delegati possano deliberare, avvalendosi delle esenzioni previste dalla procedura e nel rispetto delle condizioni ivi indicate, il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di proprie controllate, di operazioni con parti correlate aventi carattere di urgenza che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate.

Articolo 9. Convocazione

- 9.1 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo il disposto dell'art. 154-ter del TUF.

- 9.2 L'assemblea dei soci sarà convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale .
- 9.3 L'assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

Articolo 10. Intervento e voto

- 10.1 Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.
- 10.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, ovvero in prima convocazione nel caso in cui siano indicate eventuali convocazioni successive nell'unico avviso, e pervenuta alla Società nei termini di legge.
- 10.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono farsi rappresentare per delega conferita per iscritto ovvero mediante delega conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica in conformità alla normativa applicabile. La notifica della delega alla Società può essere effettuata, mediante raccomandata A/R ovvero in via elettronica mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
- 10.4 La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.
- 10.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente più anziano di età presente ove nominato o, in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato più anziano di età presente ove nominato o, in sua assenza o impedimento, da persona designata dall'assemblea. Il Presidente sarà assistito da un segretario, anche non amministratore e/o non socio, designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.
- 10.6 L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a)

sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 11. Composizione, nomina, durata e sostituzione

11.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 9 (nove) membri o da 11 (undici) membri secondo quanto sarà deciso dall'assemblea ordinaria.

Gli Amministratori restano in carica per 3 (tre) esercizi, salvo diversa inferiore durata fissata dalla delibera di nomina e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Ove non sia già stato eletto dall'Assemblea ordinaria, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, che dura in carica per tutta la durata del mandato del consiglio. Può eleggere anche uno o più Vicepresidenti.

Il Segretario, anche estraneo alla Società, viene designato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta di colui che presiede la riunione.

Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, nonché dei requisiti di onorabilità prescritti dal D.M. n. 162 del 30 marzo 2000 e dalla normativa *pro tempore* vigente.

11.2 Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, TUF, almeno due amministratori devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti.

11.3 La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione uscente o dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.

11.4 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori, oltre al Consiglio di Amministrazione uscente, i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili

disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

- 11.5 Le liste sono depositate presso la sede sociale e quindi pubblicate, secondo le modalità e i termini prescritti dalla disciplina vigente.
- 11.6 Le liste prevedono un numero di candidati non inferiore a 2 (due) e non superiore al numero di amministratori da nominare, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno 2 (due) amministratori che possiedano i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.. Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.
- 11.7 A ciascuna lista devono essere allegati: (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
- 11.8 Ciascun azionista non può presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né può votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 11.9 Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Maggioranza**"), vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne 3 (tre); e (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la "**Lista di Minoranza**") e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, vengono tratti 3 (tre) consiglieri, di cui almeno uno indipendente, secondo l'ordine progressivo di presentazione dei candidati nella lista

medesima.

Nel caso in cui la Lista di Maggioranza, ovvero la Lista di Minoranza, a seconda dei casi, non contengano un numero di candidati sufficiente all'elezione del numero di amministratori a ciascuna di esse, spettanti secondo il criterio sopra indicato, gli amministratori mancanti saranno tratti dall'altra lista - a seconda dei casi, la Lista di Minoranza o la Lista di Maggioranza - nell'ordine progressivo in cui sono indicati nella medesima.

Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

- 11.10 In caso di parità di voti tra liste, l'Assemblea procede ad una nuova votazione di ballottaggio, mettendo in votazione solo le liste che hanno ricevuto il medesimo numero di voti.
- 11.11 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), si applicheranno, nell'ordine, i meccanismi di sostituzione di seguito indicati.
- A) L'ultimo dei candidati che risulterebbe eletto dalla Lista di Maggioranza e appartenente al genere più rappresentato viene sostituito con il primo dei candidati non eletti, tratto dalla medesima lista, appartenente al genere meno rappresentato;
- B) Ove la sostituzione di cui alla precedente lettera A) non consenta il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa, regolamentare e di legge, pro tempore vigente per l'equilibrio tra generi (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), l'ultimo dei candidati che risulterebbe eletto dalla Lista di Minoranza e appartenente al genere più rappresentato viene sostituito con il primo dei candidati non eletti, tratto dalla medesima lista, appartenente al genere meno rappresentato;
- C) Ove le sostituzioni di cui alle precedenti lett. A) e B) comunque non consentano il raggiungimento della soglia minima prestabilita dalla normativa, regolamentare e di legge, pro tempore vigente per l'equilibrio tra generi (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), l'operazione di sostituzione viene eseguita anche in relazione al penultimo dei candidati che risulterebbe eletto dalla Lista di Maggioranza e appartenente al genere più rappresentato, e così via risalendo dal basso la graduatoria, considerando i soli candidati che risulterebbero eletti tratti da tale lista.
- 11.12 Qualora, a seguito del meccanismo sopra illustrato, dalla Lista di Maggioranza non risulti eletto almeno un amministratore indipendente, l'ultimo candidato non indipendente che risulterebbe eletto nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo

candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa di legge e/o regolamentare pro tempore vigente. Allo stesso modo si procederà, *mutatis mutandis*, nel caso in cui a seguito del meccanismo sopra illustrato dalla Lista di Minoranza non risulti eletto almeno un amministratore indipendente.

- 11.13 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).
- 11.14 In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.
- 11.15 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione provvederà alla cooptazione scegliendo, ove possibile, tra i candidati non eletti della lista dalla quale era stato tratto l'amministratore venuto meno, seguendo l'ordine progressivo della lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e dal presente statuto e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi.
- 11.16 In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione di oltre la metà degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà cessato con effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione sarà stato ricostituito e gli amministratori rimasti in carica provvederanno con urgenza alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Articolo 12. Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale

- 12.1 Le materie e le attività in relazione alle quali il Governo Italiano ha un diritto di opposizione ai sensi della Normativa Golden Power applicabile alle società operanti

nei settori della difesa e sicurezza nazionale sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e non potranno essere delegate.

- 12.2 Nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un comitato esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento e nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri, fermo restando che gli organi delegati riferiranno al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con periodicità trimestrale. In aggiunta, il consiglio di amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, istruttorie, propositive o di controllo, aventi le competenze determinate dal Consiglio di Amministrazione. In tali casi, il Consiglio di Amministrazione stabilisce altresì la composizione e le modalità di funzionamento dei comitati istituiti. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.
- 12.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare, con il parere favorevole del comitato per le attività strategiche, un dirigente preposto alla gestione dei temi connessi alle attività strategiche. La nomina e la revoca dei dirigenti che, secondo la struttura organizzativa della Società, riportano direttamente all'Amministratore Delegato e degli amministratori con deleghe delle società controllate dalla Società saranno di competenza dell'Amministratore Delegato della Società, previa consultazione con il Comitato Nomine e Compensi.
- 12.4 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta, in via disgiunta tra loro, al presidente del consiglio di amministrazione e al/ai Vicepresidente/i se nominato/i. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

Articolo 13. Convocazione e adunanze

- 13.1 Il consiglio di amministrazione si riunirà, sia nella sede della Società, sia altrove, purché in Italia. .
- 13.2 La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente se nominato o qualora ne sia fatta richiesta scritta, contenente le materie all'ordine del giorno, dall'amministratore delegato, con avviso da inviarsi - mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata il giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica. In caso di assenza del Presidente, la presidenza

della riunione è assunta dal Vicepresidente più anziano d'età ove nominato ovvero, in sua assenza dall'amministratore delegato più anziano d'età, ove nominato, o in assenza di questo dal consigliere designato a maggioranza dagli intervenuti.

- 13.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 14. Poteri e deliberazioni

- 14.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati inderogabilmente dalla legge all'assemblea.
- 14.2 Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale; (v) fusione o scissione della Società nei casi previsti dalla legge, indicazione di quali tra gli Amministratori abbiano la rappresentanza della Società.
- 14.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente ove lo stesso sia intervenuto.
- 14.4 Nel caso in cui i titoli della Società siano oggetto di un'offerta pubblica di acquisto e/o di scambio, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di deliberare, senza necessità di autorizzazione dell'Assemblea, (i) il compimento di ogni atto od operazione, inclusa la ricerca di altre offerte in aumento e concorrenti e/o (ii) l'attuazione di decisioni adottate prima della pubblicazione del comunicato ex art. 102 TUF e non ancora attuate in tutto o in parte, anche qualora le attività di cui ai precedenti punti (i) e (ii) possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

Articolo 15. Remunerazione

- 15.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un emolumento annuo fisso per indennità di carica, determinato complessivamente dall'assemblea e ripartito dal consiglio stesso tra i propri membri, oltre a quanto previsto dall'art. 2389 del codice civile per gli amministratori investiti di particolari cariche nonché alla rifusione delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 16. Nomina del dirigente preposto

- 16.1 Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154 *-bis* del TUF, conferendogli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.
- 16.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 17. Nomina, durata e sostituzione

- 17.1 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari
- 17.2 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

- 17.3 Le liste sono depositate presso la sede sociale e quindi pubblicate secondo i termini e le modalità prescritte dalla disciplina vigente.
- 17.4 Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione “sindaci effettivi”, sezione “sindaci supplenti”) da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.
- 17.5 A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
- 17.6 Ciascun azionista non può presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né può votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 17.7 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà.
- 17.8 All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (“**Lista di Maggioranza**”) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo

(“**Sindaco di Minoranza**”), al quale spetterà la presidenza del collegio sindacale, e il secondo sindaco supplente (“**Sindaco Supplente di Minoranza**”).

- 17.9 In caso di parità di voti tra una o più delle liste dalle quali devono essere tratti i componenti del Collegio Sindacale, l'Assemblea procede ad una nuova votazione di ballottaggio, mettendo in votazione solo le liste che hanno ricevuto il medesimo numero di voti e comunque garantendo il rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra generi (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).
- 17.10 Nel caso di presentazione di una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci i candidati elencati in tale lista secondo l'ordine progressivo.
- 17.11 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.
- 17.12 I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- 17.13 Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza che assumerà la carica di Presidente. Nel caso in cui il subentro, effettuato ai sensi del presente articolo, non consenta di ricostituire un Collegio Sindacale conforme alla normativa vigente in materia di equilibrio tra generi, subentrerà il sindaco supplente tratto dall'altra lista, ove ciò consenta il ripristino di una composizione conforme alla normativa *pro tempore* vigente in materia di equilibrio tra generi, fermo restando che il Sindaco di Minoranza potrà essere sostituito solo dal Sindaco Supplente di Minoranza.

17.14 In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

Articolo 18. Convocazione, adunanze e deliberazioni

18.1 Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

18.2 Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Articolo 19. Revisione legale dei conti

19.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20. Offerte pubbliche di acquisto totalitarie

20.1 La soglia di cui all'art. 106, comma 1, D. Lgs. n. 58/1998, rilevante ai fini della promozione delle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie sui titoli della Società, è stabilita in misura pari al 25% (venticinque per cento), ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1-ter, D. Lgs. n. 58/1998, in presenza delle condizioni stabilite dalla norma stessa.

20.2 Ai fini dell'art. 49, comma 1, lettera g), del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato ed integrato, l'esenzione dall'obbligo

di promuovere una offerta pubblica di acquisto totalitaria sui titoli della Società è preclusa ove la delibera di fusione o di scissione sia stata approvata con il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10 per cento, a condizione che tale maggioranza di soci contrari rappresenti almeno il 7,5 per cento del capitale sociale con diritto di voto.

Articolo 21. Bilancio e utili

- 21.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 21.2 L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene ripartito tra i soci secondo quanto deliberato dall'assemblea.
- 21.3 Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo in conformità alla normativa pro tempore vigente.

Articolo 22. Rinvio – clausola transitoria

- 22.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.
- 22.2 Le disposizioni del presente Statuto, finalizzate a garantire il rispetto della normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi, trovano applicazione ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'acquisto dell'efficacia e all'applicabilità alla Società, delle disposizioni di cui all'art. 1 della Legge 12 luglio 2011, n. 120.

ALLEGATO B

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1. Denominazione

- 1.1 E' costituita una società per azioni denominata "Space2 S.p.A." (la "**Società**").

Articolo 2. Sede

- 2.1 La Società ha sede in Milano.
- 2.2 Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere filiali e sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, agenzie, rappresentanze e uffici corrispondenti in Italia e all'estero, nonché trasferire la sede della Società nel territorio nazionale.
- 2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 3. Oggetto

- 3.1 La Società è una SIV (*Special Investment Vehicle*) ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come di volta in volta modificato (il "**Regolamento di Borsa**"), e ha, pertanto, come esclusivo oggetto sociale l'investimento in una società, impresa, azienda o ramo di azienda, nonché lo svolgimento delle relative attività strumentali, come descritto più nel dettaglio nel documento intitolato "Politica di Investimento", allegato al presente statuto *sub Allegato 3.1*, fermo restando che tale investimento dovrà rappresentare più del 50% degli attivi della Società entro il termine di durata della medesima. Inoltre, la Società non dovrà investire in quote di fondi speculativi italiani o esteri per più del 20% delle proprie attività.
- 3.2 La Società potrà compiere le attività di ricerca e selezione di potenziali società *target* con cui realizzare un'Operazione Rilevante (come definita di seguito), nonché porre in essere ogni operazione o atto necessario e/o opportuno al fine del completamento della medesima Operazione Rilevante, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico e, in generale, delle attività riservate ai sensi di legge. Ai fini del presente statuto, per "**Operazione Rilevante**" si intende un'operazione di acquisizione di una società, impresa, azienda o ramo di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi

includere l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato regolamentato italiano MIV - Segmento Professionale (la "Quotazione"). Fermi restando i limiti di cui al precedente articolo 3.1, la Società potrà acquisire a tal fine partecipazioni di maggioranza o di minoranza, nonché strumenti finanziari partecipativi.

Articolo 4. Durata

La durata della Società è fissata fino alla prima nel tempo delle seguenti date: (i) il 31 dicembre 2017; e (ii) il ventiquattresimo mese successivo alla Quotazione, fermo restando che qualora a tale data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata fino al 30 giugno 2018. In tal caso, sarà cura di ciascun amministratore dare comunicazione al competente Registro delle Imprese dell'estensione della durata della Società.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - RECESSO

Articolo 5. Capitale sociale e azioni

- 5.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 30.845.000,00 ed è diviso in n. 30.000.000 azioni ordinarie e n. 800.000 azioni speciali, senza indicazione del valore nominale.

L'assemblea straordinaria del giorno 17 giugno 2015, come integrata dall'assemblea straordinaria del giorno 7 luglio 2015, ha – tra l'altro - deliberato:

- A) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro 406.977,00, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 15.000.000 "Market Warrant Space2 S.p.A.", mediante emissione di massime n. 4.069.770 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale al prezzo di euro 0,10 (zero virgola dieci), imputato interamente alla parità contabile implicita;
- B) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo comprensivo di sovrapprezzo di Euro 20.800.000,00, da riservarsi all'esercizio di corrispondenti n. 1.600.000 "Sponsor Warrant Space2 S.p.A.", mediante emissione di massime n. 1.600.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, al prezzo di euro 13,00 (tredici virgola zero zero), imputato per euro 1,00 alla parità contabile implicita e per euro 12,00 a sovrapprezzo;

il termine *ex art.* 2439 del codice civile, il godimento e l'efficacia di tale ultimo aumento sono disciplinati nella relativa delibera.

- 5.2 Le azioni, ordinarie e speciali, e i *warrant* sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del TUF .
- 5.3 Le azioni ordinarie sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.
- 5.4 Le azioni speciali attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:
- (a) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
 - (b) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione a titolo di dividendo ordinario;
 - (c) sono intrasferibili per il periodo massimo di durata della Società stabilito al precedente articolo 4 e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni, fatto salvo (i) il trasferimento delle azioni speciali ai soci recedenti di Space Holding S.r.l., ad esito della procedura di liquidazione in natura della loro quota; e (ii) l'assegnazione delle azioni speciali alla società beneficiaria di una scissione proporzionale di Space Holding S.r.l. avente ad oggetto, tra l'altro, la partecipazione di Space Holding in Space2;
 - (d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di attivo di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle azioni ordinarie;
 - (e) danno diritto al momento della loro emissione, a qualsiasi titolo essa avvenga, all'attribuzione degli "*Sponsor Warrant Space2 S.p.A.*" in ragione di 2 *warrants* per ogni azione speciale;
 - (f) sono convertite automaticamente in azioni ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 4,5 (quattro virgola cinque) azioni ordinarie per ogni azione speciale, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie:
 - (i) nella misura di massime n. 800.000 azioni speciali (in ogni caso pari al 100% del numero complessivo delle azioni speciali) qualora prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto sia revocato dall'assemblea della Società in assenza di giusta causa ovvero, in caso di decadenza dell'intero consiglio di amministrazione, almeno uno degli amministratori in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto non venga rieleto in assenza di gravi

inadempimenti inerenti al rapporto di amministrazione e/o di applicabili cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge;

- (ii) in ogni caso, nella misura del 35% del numero complessivo delle azioni speciali alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante; e
- (iii) entro 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante nella ulteriore misura (a) del 25% del numero complessivo delle azioni speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 11 (undici) per azione ordinaria; (b) del 20% del numero complessivo delle azioni speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 12 (dodici) per azione ordinaria; (c) del 20% del numero complessivo delle azioni speciali nel caso in cui il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie, per almeno 20 (venti) giorni, anche non consecutivi, su 30 (trenta) giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale a Euro 13 (tredici) per azione ordinaria, restando inteso che (i) il periodo di rilevazione del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie ai fini dell'avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) sarà compreso tra la data della deliberazione dell'assemblea della Società di approvazione dell'Operazione Rilevante e il decorso di 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (fermo restando che, in caso di avveramento degli eventi di cui alle precedenti lettere (a) e/o (b) e/o (c) prima della data di efficacia dell'Operazione Rilevante, la relativa conversione sarà comunque eseguita alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante); e (ii) gli eventi di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) potranno verificarsi anche cumulativamente.

In ogni caso, decorsi 60 (sessanta) mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ogni azione speciale residua, non già convertita secondo le ipotesi di cui al precedente punto (iii), si convertirà automaticamente in n. 1 azione ordinaria, senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale.

Articolo 6. Conferimenti, finanziamenti, altri strumenti finanziari

- 6.1 I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti.
- 6.2 Attesa la natura della Società e il suo oggetto sociale fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, un importo corrispondente al 98,5% dei conferimenti effettuati in sede di esecuzione dell'aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione deliberato in data 17 giugno 2015 a servizio della Quotazione (le “**Somme Vincolate**”) è depositato su uno o più conti correnti vincolati. Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate, previa autorizzazione dell'Assemblea, esclusivamente ai fini

dell'esecuzione dell' Operazione Rilevante nonché - anche in assenza di autorizzazione assembleare - ai fini del pagamento del valore di liquidazione delle azioni ordinarie in caso di recesso o di scioglimento della Società.

- 6.3 L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
- 6.4 Il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, seconda frase, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione di una società di revisione legale o di un revisore.
- 6.5 La Società può ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle norme che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
- 6.6 La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge e a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, azioni di risparmio, *warrants* e obbligazioni, anche convertibili in azioni; l'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni o di altri titoli, se consentito dalla legge.

Articolo 7. Recesso

- 7.1 Il socio può recedere nei casi previsti da norme inderogabili di legge.
- 7.2 Qualora il recesso venga esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'art. 2437-ter, comma 6, del Codice Civile), tenuto conto della natura della Società e del suo oggetto sociale fino a tale data, dovrà determinare il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso, coerentemente con quanto previsto dall'art. 2437-ter, commi 2 e 4, del Codice Civile, secondo il solo criterio della consistenza patrimoniale. In particolare, il valore di liquidazione delle azioni ordinarie oggetto di recesso sarà un importo pari al pro-quota del patrimonio netto della Società risultante dalla situazione patrimoniale all'uopo redatta, rettificato in aumento per un importo pari alle perdite e altre componenti patrimoniali negative maturate dalla data di costituzione della Società fino a un massimo pari alle Somme Vincolate esistenti alla data di convocazione dell'assemblea per l'approvazione dell'Operazione Rilevante.
- 7.3 Resta inteso che il valore di liquidazione determinato ai sensi del precedente comma non può, in ogni caso, essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni

ordinarie della Società nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare l'Operazione Rilevante.

ASSEMBLEA

Articolo 8. Competenze e maggioranze

- 8.1 L'assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.
- 8.2 L'assemblea è competente a deliberare in merito all'autorizzazione al compimento dei seguenti atti da parte degli amministratori:
- (i) esecuzione dell'Operazione Rilevante;
 - (ii) utilizzo delle Somme Vincolate;
 - (iii) assunzione di finanziamenti e concessione di garanzie.
- 8.3 L'assemblea si svolge in unica convocazione e si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge.
- 8.4 Fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le deliberazioni dell'assemblea aventi ad oggetto la distribuzione di utili e/o riserve disponibili devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei titolari di azioni speciali, ai sensi dell'art. 2376 del codice civile.
- 8.5 Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.

Articolo 9. Convocazione

- 9.1 L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, del codice civile, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fermo il disposto dell'art. 154-ter del TUF.

- 9.2 L'assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, o in altri paesi dell'Unione Europea o in Svizzera.
- 9.3 L'assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché secondo le altre modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

Articolo 10. Intervento e voto

- 10.1 Hanno diritto ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.
- 10.2 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla Società nei termini di legge.
- 10.3 Coloro ai quali spetta il diritto di voto in assemblea possono farsi rappresentare per delega ai sensi di legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell'avviso di convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società.
- 10.4 La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge.
- 10.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento da persona designata dall'assemblea. Il Presidente sarà assistito da un segretario designato su sua proposta a maggioranza dagli intervenuti. Nell'assemblea straordinaria e, in ogni caso, quando il Presidente lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un Notaio designato dal Presidente.
- 10.6 L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati

della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall'avviso di convocazione dell'assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 11. Composizione, nomina, durata e sostituzione

- 11.1 La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di 6 (sei) ad un massimo di 9 (nove) membri. L'assemblea ordinaria convocata per fare luogo alla nomina del consiglio di amministrazione determina il numero dei componenti nel limite di cui sopra.
- 11.2 Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, TUF, almeno un amministratore, ovvero due amministratori se il consiglio di amministrazione è composto da più di sette membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti. In aggiunta, ai sensi del Regolamento di Borsa, almeno tre tra componenti dell'organo amministrativo e dirigenti, e comunque tutti coloro che abbiano deleghe di investimento, devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nella gestione strategica di investimenti della dimensione e del tipo di quelli che formano oggetto dell'investimento della Società.
- 11.3 La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.
- 11.4 Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.
- 11.5 Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere

messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

- 11.6 Le liste prevedono un numero di candidati non inferiore a 2 (due) e non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile. Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) non possono essere composte solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del consiglio di amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.
- 11.7 A ciascuna lista devono essere allegati, pena l'irricevibilità della medesima: (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
- 11.8 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 11.9 Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; e (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.
- 11.10 Non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

- 11.11 In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
- 11.12 Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/dai primo/i candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.
- 11.13 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verranno esclusi i candidati del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e saranno sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere. Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
- 11.14 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del consiglio di amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).
- 11.15 In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero consiglio di amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del consiglio di amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.
- 11.16 Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'assemblea, non

superiore a tre esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

- 11.17 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno uno o più amministratori eletti da una lista diversa da quella che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, il consiglio di amministrazione provvederà alla cooptazione scegliendo, ove possibile, tra i candidati non eletti della lista dalla quale era stato tratto l'amministratore venuto meno, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi.

Articolo 12. Presidente, organi delegati e rappresentanza sociale

- 12.1 Il consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente che dura in carica per tutta la durata del mandato del consiglio.
- 12.2 Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.
- 12.3 Il consiglio può nominare uno o più amministratori delegati conferendo loro i relativi poteri. In aggiunta, il consiglio di amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari. Il consiglio di amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.
- 12.4 La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio (con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti) spetta al presidente del consiglio di amministrazione. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal consiglio di amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

Articolo 13. Convocazione e adunanze

- 13.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi dell'Unione Europea o in Svizzera, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale.
- 13.2 La convocazione del consiglio di amministrazione è effettuata dal presidente o, in sua assenza, dall'amministratore delegato, con avviso da inviarsi - mediante lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento - al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno tre giorni prima di quello fissato per

l'adunanza; in caso di urgenza, la convocazione del consiglio di amministrazione può essere effettuata il giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica. In caso di assenza del Presidente, la presidenza della riunione è assunta dall'amministratore delegato, ove nominato, o in assenza di questo dal consigliere più anziano.

- 13.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 14. Poteri e deliberazioni

- 14.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati dalla legge all'assemblea.
- 14.2 Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2365, comma 2, del codice civile è inoltre competente ad assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea: (i) istituzione o soppressione di sedi secondarie; (ii) riduzione del capitale a seguito di recesso; (iii) adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (iv) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
- 14.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dal successivo articolo 14.4; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
- 14.4 Le decisioni relative alle seguenti materie non possono essere delegate e possono essere approvate esclusivamente con la presenza e il voto favorevole di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al TUF: (i) approvazione della proposta di Operazione Rilevante, la quale potrà essere eseguita solo previa autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (ii) utilizzo delle Somme Vincolate, da sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (iii) assunzione di finanziamenti e concessione di garanzie, da

sottoporre all'autorizzazione dell'assemblea ai sensi del precedente articolo 8.2.; (iv) proposte di aumento di capitale; (v) proposte di modifiche alla politica di investimento, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ai sensi del Regolamento di Borsa; (vi) approvazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" con parti correlate, come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato).

Articolo 15. Remunerazione

15.1 Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un emolumento annuo fisso per indennità di carica, determinato complessivamente dall'assemblea e ripartito dal consiglio stesso tra i propri membri, oltre a quanto previsto dall'art. 2389 del codice civile per gli amministratori investiti di particolari cariche nonché alla rifusione delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Articolo 16. Nomina del dirigente preposto

16.1 Il consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'art. 154 -bis del TUF, conferendogli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.

16.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 17. Nomina, durata e sostituzione

17.1 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari

17.2 Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari - da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori - di una quota di partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità

della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

- 17.3 Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno ventuno giorni prima di quello della predetta assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.
- 17.4 Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.
- 17.5 A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità della medesima: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.
- 17.6 Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- 17.7 Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai

sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà.

- 17.8 All'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (“**Lista di Maggioranza**”) sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo (“**Sindaco di Minoranza**”), al quale spetterà la presidenza del collegio sindacale, e il secondo sindaco supplente (“**Sindaco Supplente di Minoranza**”). In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.
- 17.9 Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.
- 17.10 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).
- 17.11 I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- 17.12 Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione

del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

- 17.13 In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del collegio sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

Articolo 18. Convocazione, adunanze e deliberazioni

- 18.1 Il collegio sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
- 18.2 Le riunioni del collegio sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del collegio sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Articolo 19. Revisione legale dei conti

- 19.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

BILANCIO, UTILI, SCIoglimento, RINVIO

Articolo 20. Bilancio e utili

- 20.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- 20.2 L'utile netto risultante dal bilancio, prelevata la quota del cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene

ripartito tra i soci secondo quanto deliberato dall'assemblea.

Articolo 21. Scioglimento e liquidazione

- 21.1 Qualora si dovesse addivenire, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, fermo restando quanto previsto al successivo comma, e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.
- 21.2 I liquidatori nella distribuzione dell'attivo di liquidazione, che residui a seguito del pagamento dei creditori sociali ("**Attivo di Liquidazione**"), dovranno:
- (i) prioritariamente attribuire ai portatori di azioni ordinarie un importo pari al versamento a patrimonio effettuato per la liberazione delle relative azioni ordinarie sia a titolo di nominale che di eventuale sovrapprezzo fino ad un ammontare massimo pari alle Somme Vincolate (il rapporto tra quanto percepito in virtù di questa disposizione e il versamento inizialmente effettuato, la "**Percentuale Applicabile**");
 - (ii) in via postergata, attribuire quanto ancora residua dopo l'assegnazione di cui al punto (i), ai portatori di azioni speciali fino ad un importo massimo pari alla Percentuale Applicabile del versamento inizialmente effettuato dai titolari delle azioni speciali;
 - (iii) qualora, a seguito delle assegnazioni di cui ai precedenti punti (i) e (ii), avanzasse Attivo di Liquidazione residuale, lo stesso dovrà essere ripartito tra i portatori di azioni ordinarie e i portatori di azioni speciali in proporzione alla quota di partecipazione al capitale della Società dagli stessi detenuta.

Articolo 22. Rinvio

- 22.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.

ALLEGATO 3.1

SPACE2 S.P.A. - POLITICA DI INVESTIMENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI DA BORSA ITALIANA S.P.A.

1. PREMESSE

La presente politica di investimento è stata approvata dall'assemblea straordinaria di Space2 S.p.A. (“**Space2**” o la “**Società**”) in data 17 giugno 2015, secondo quanto previsto dagli articoli 2.2.42, comma 1, e 2.2.43, comma 9, del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il “**Regolamento di Borsa**”).

In particolare, ai sensi dell'articolo 2.2.42, comma 1, del Regolamento di Borsa, la Società - che si qualifica come SIV (*Special Investment Vehicle*) ai sensi del Regolamento di Borsa - deve investire in via prevalente in una società o attività, in base alla propria politica di investimento, e gli investimenti a tal fine effettuati nel termine di durata della Società devono rappresentare complessivamente più del 50% degli attivi della medesima. Inoltre, ai sensi dell'articolo 2.2.42, comma 4, del Regolamento di Borsa, la Società non deve investire in quote di fondi speculativi italiani o esteri per più del 20% delle proprie attività.

Quanto sopra premesso, la Società intende perseguire e condurre la propria politica di investimento in conformità alle linee guida e ai criteri generali indicati di seguito, al fine di individuare una società target (la “**Target**”) con cui realizzare un'operazione rilevante, per tale intendendosi un'operazione di acquisizione di una società, impresa, azienda o ramo di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul mercato regolamentato italiano MIV - Segmento Professionale (la “**Quotazione**”). Fermi restando i limiti sopra menzionati, la Società potrà acquisire a tal fine partecipazioni di maggioranza o di minoranza, nonché strumenti finanziari partecipativi (l’“**Operazione Rilevante**”).

Si precisa che le linee guida e i criteri generali indicati nel presente documento sono esemplificativi e non esaustivi. Pertanto, la Società potrà selezionare e proporre agli azionisti opportunità di investimento in società che soddisfino, anche solo parzialmente, i criteri esposti fermo restando l'investimento “in via prevalente” in una sola società o attività ai sensi del Regolamento di Borsa.

2. CRITERI GENERALI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DELLA TARGET

La Società intende utilizzare i proventi derivanti dal collocamento istituzionale a servizio della Quotazione per realizzare l'Operazione Rilevante con una Target non quotata, ad alto potenziale di crescita, che abbia in Italia il proprio centro di direzione e coordinamento ed una forte vocazione internazionale. Il *management* ritiene che la struttura del tessuto industriale italiano e le attuali condizioni del mercato dei capitali e del credito siano favorevoli per l'individuazione di una Target che rientri nelle linee guida di investimento indicate di seguito.

La Società intende privilegiare la ricerca e la selezione della Target nei tre seguenti segmenti di mercato:

- 1) aziende a controllo familiare;
- 2) aziende appartenenti a portafogli dei fondi di *private equity*;
- 3) aziende appartenenti a gruppi multinazionali.

Il mercato italiano è caratterizzato da un alto numero di società di dimensione media o piccola. In particolare, in Italia ci sono circa 4,2 milioni di imprese operanti nel settore dell'industria, del commercio e dei servizi, di cui meno di 25.000 (pari allo 0,6%) con oltre 50 dipendenti (*Dati al 2012, fonte ISTAT, Rapporto Annuale 2015*).

Nel corso del 2014 e nei primi mesi del 2015 si sono visti i primi segnali di una ripresa dell'economia, nel primo trimestre del 2015 il prodotto interno lordo (PIL) è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente. La crescita del PIL nel primo trimestre 2015 è stata dello 0,1% rispetto al primo trimestre del 2014 (*Fonte: ISTAT*). La domanda estera continua a rappresentare un fattore rilevante nel determinare la crescita economica del nostro Paese. La maggior vivacità della domanda estera rispetto a quella interna trova riscontro nell'andamento degli indicatori del fatturato e degli ordinativi. In particolare, il primo indicatore ha segnato nel 2014 un aumento dello 0,2%, sintesi di una flessione sul mercato interno (-1,2%) e di un incremento su quello estero (+2,9%); il secondo indicatore ha segnato una variazione positiva dell'1,2%, effetto di un andamento dinamico verso i mercati esteri (+3,9%) contrapposto a una diminuzione in quello nazionale (-0,8%). (*Fonte ISTAT, Rapporto Annuale 2015*). Pertanto, le aziende italiane con una maggiore apertura verso l'estero, dovuta sia alle esportazioni sia alla presenza internazionale, sono riuscite a differenziarsi e a ottenere risultati migliori della media.

Nel 2014 si è attenuata la flessione degli investimenti che si protrae, pur con temporanee interruzioni, dall'avvio della crisi finanziaria; nell'ultimo trimestre dell'anno 2014 gli investimenti sono tornati ad aumentare, seppur lievemente. Rispetto al 2007 la complessiva decrescita degli investimenti è del 30% e il rapporto del livello di investimenti rispetto al PIL è passato dal 21,6% al 16,9%. Nei programmi delle imprese per il 2015 l'ammontare degli investimenti tornerebbe a crescere per la prima volta dall'avvio della crisi del debito

sovrano, ma tale aumento degli investimenti sarebbe concentrato soprattutto nelle imprese di maggiore dimensione e risulterebbe più intenso per quelle che riportano attese più favorevoli sull'andamento del fatturato (*Fonte: Banca d'Italia, Rapporto Annuale 2015*). La Società ritiene dunque che ci siano ancora numerose aziende di medie dimensioni che necessitano di fondi per proseguire nei loro piani di sviluppo, investimento e crescita internazionale e che non trovano nel mercato le risorse per la loro crescita.

Il completamento dell'Operazione Rilevante potrebbe secondo il *management* rappresentare un'attraente opportunità di diversificazione delle fonti di capitale soprattutto per questi potenziali Target che intendano, da una parte, finanziare il proprio sviluppo ricorrendo al mercato azionario pubblico per raccogliere capitali e, dall'altra, beneficiare della liquidità derivante dallo *status* di società quotata per proseguire nei loro piani di crescita.

3. PROSPETTATE CARATTERISTICHE DELLA TARGET

In linea generale, l'attività di investimento della Società sarà principalmente rivolta alle società italiane di media dimensione non quotate, con forte vocazione internazionale, che necessitano di risorse da investire per continuare il proprio percorso di crescita e sviluppo.

La Società non ha individuato a priori specifici settori esclusivi di interesse in riferimento all'operatività della Target, sebbene preveda di concentrare la ricerca verso quei settori che tipicamente vedono riconoscere l'eccellenza dell'industria italiana quali in particolare il lusso, l'abbigliamento, l'arredamento, il design, l'alimentare, il settore biomedicale e l'industria meccanica avanzata. L'indicazione dei settori oggetto di studio deve considerarsi meramente esemplificativa e non esaustiva in quanto la Società considererà possibili Target, che rispondano ai propri criteri di investimento, indipendentemente dal settore di appartenenza. Tuttavia, la Società esclude fin da ora alcuni settori e tipologie di società e in particolare: società operanti nel settore delle materie prime, nel settore immobiliare (c.d. *real estate companies*), nel settore bancario e nella produzione di armi. In generale, la Società non intende investire in società che operino in settori o con modalità che siano contrari agli standard etici generalmente riconosciuti.

In particolare, la Società ha identificato alcuni criteri e linee guida per valutare e selezionare la potenziale Target:

- **società con una storia di successo:** la Società intende focalizzare il proprio interesse su società che abbiano storicamente raggiunto risultati operativi e economico-finanziari positivi. La Società non intende rivolgere la propria attenzione a possibili Target in fase di *start-up* o società interessate da situazioni di dissesto dell'indebitamento finanziario e/o coinvolte in piani di ristrutturazione del debito;
- **società con forte presenza o ambizioni di crescita internazionale:** la Società intende focalizzare il proprio interesse su Target che, pur avendo in Italia la

propria identità ed il centro di direzione e coordinamento, dispongano di una solida piattaforma internazionale e obiettivi di espansione internazionale;

- **società con prospettive di crescita significative:** la Società intende focalizzare il proprio interesse su Target che mostrino significativi tassi di crescita prospettici, valutando a tale scopo diversi fattori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i tassi di crescita attesi del settore di riferimento, le dinamiche competitive, il livello di consolidamento del mercato di riferimento, la necessità di investimenti e la presenza di eventuali barriere all'entrata;
- **società con forte posizionamento competitivo nel proprio mercato:** la Società intende focalizzare il proprio interesse su Target che abbiano una posizione di mercato distintiva nel settore di riferimento. In particolare, la Società valuterà a tale riguardo i punti di forza e di debolezza della Target focalizzandosi su fattori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualità del prodotto, tasso di fidelizzazione della clientela, livello di protezione dei brevetti, diversificazione della base clienti e fornitori e posizionamento del marchio;
- **società caratterizzate da un forte potenziale di generazione di cassa:** la Società intende focalizzare il proprio interesse su Target che dimostrino di avere generato storicamente e di essere in grado di generare prospetticamente positivi e stabili flussi di cassa;
- **società con un *management* di comprovata esperienza:** la Società intende focalizzare il proprio interesse su Target dotate di un *management* di comprovata esperienza e che abbia contribuito a realizzare un percorso di crescita preservando il profilo di redditività e di equilibrio finanziario;
- **società con un *equity value* indicativamente compreso tra 250 e 750 milioni di Euro:** la Società intende focalizzare il proprio interesse su Target con un *equity value* indicativamente compreso nell'intervallo di 250 e 750 milioni di Euro. La Società ritiene che imprese di queste dimensioni possano essere di particolare interesse vista la struttura del mercato italiano e che la dimensione dell'investimento in questo intervallo sia adeguata all'entità del prospettato collocamento istituzionale strumentale alla Quotazione.

4. PUNTI DI FORZA DI SPACE2

E' opinione del *management* che la Società possa avvalersi dei seguenti punti di forza che la distinguono rispetto agli altri operatori sul mercato e potrebbero rendere attraente per la Target realizzare l'Operazione Rilevante con la Società:

- **Apporto di nuove risorse finanziarie:** in funzione di come sarà strutturata l'Operazione Rilevante, la Target potrà accedere alle risorse della Società per

finanziare la propria crescita e piani di espansione. La Società ritiene di disporre della flessibilità necessaria per strutturare l'Operazione Rilevante in modo da definire una struttura di capitale adeguata per la realizzazione del piano industriale della Target;

- **Accesso al mercato di capitali:** la Società, in forza del suo stato di società quotata su un mercato regolamentato italiano, a seguito dell'Operazione Rilevante sostanzialmente consentirà alla Target di accedere ai mercati con un percorso alternativo a un tradizionale processo di quotazione, tendenzialmente caratterizzato da una riduzione di rischi, tempi, costi di marketing nonché dall'assenza di incertezza nella definizione dell'intervallo di prezzo tipici di un processo standard di IPO;
- **Forte esperienza del *management team* della Società:** la Società ritiene che il suo *management team* abbia una comprovata esperienza nella identificazione, strutturazione e esecuzione di operazioni straordinarie. Il *management team* della Società dispone inoltre di un'ampia esperienza nella gestione e nella consulenza di imprese, sia da un punto di vista strategico che operativo ed intende mantenere un coinvolgimento attivo supportando gli azionisti ed il *management* della Target nello sviluppo di quest'ultima successivamente al completamento dell'Operazione Rilevante. Inoltre, la Società ritiene che il recente successo della business combination tra Space S.p.A. (SIV costituita dalla medesima Società Promotrice e ammessa a quotazione sul MIV in data 18 dicembre 2013) e F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., approvata dal Consiglio di Amministrazione di Space S.p.A. dopo un solo anno dalla ammissione a quotazione di Space S.p.A., abbia permesso al *management team* della Società di dimostrare la propria capacità di creare, strutturare e collocare sul mercato operazioni di successo, contribuendo a rafforzarne la credibilità presso gli investitori istituzionali;
- **Ampio *network* di relazioni del *management team* della Società:** La Società ritiene che il proprio *management team* disponga di un ampio *network* di relazioni con aziende, imprenditori, operatori del *private equity*, manager, avvocati e banche d'affari da cui originare potenziali opportunità di investimento;
- **Orizzonte temporale di lungo termine:** la Società è un investitore di lungo termine, che non ha l'esigenza di limitare l'orizzonte temporale di investimento o definire una strategia di uscita. La Società ritiene che tale prospettiva di lungo termine rappresenti un elemento di attrattività per azionisti e *management* della Target ai fini della realizzazione dell'Operazione Rilevante.

5. STRUTTURA DELL'OPERAZIONE RILEVANTE E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLA STESSA

Il *management* prevede di finanziare l'Operazione Rilevante mediante l'investimento di almeno il 67% dei proventi raccolti nel contesto del collocamento istituzionale finalizzato alla Quotazione, ferma restando la possibilità di utilizzare un quantitativo di cassa inferiore a seconda delle caratteristiche della Target e della prospettata Operazione Rilevante.

L'Operazione Rilevante potrebbe essere altresì finanziata con risorse aggiuntive, quali il ricorso all'indebitamento e/o ad aumenti di capitale. Il ricorso a tali risorse aggiuntive dipenderà dalla struttura dell'Operazione Rilevante e dalla dimensione e caratteristiche dell'attività della Target, tenuto altresì conto degli attesi e passati flussi di cassa e della necessità di ulteriore capitale, nonché delle condizioni di mercato al momento dell'effettuazione dell'Operazione Rilevante.

6. RICERCA, SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO

Nell'attività di *scouting* della possibile opportunità d'investimento, la Società ha la possibilità di beneficiare della rete di contatti e conoscenze sviluppata dal *management* nelle rispettive esperienze professionali.

Tale rete di contatti, potenzialmente idonea a creare significative opportunità di investimento per la Società, in particolare comprende:

- *manager* che hanno maturato significative esperienze in vari ambiti industriali e/o caratterizzati da diverse esperienze gestionali;
- imprenditori operanti in vari ambiti industriali;
- *advisor* che prestano assistenza, tra l'altro, nell'ambito della elaborazione ed attuazione di piani di risanamento e ristrutturazione aziendale;
- professionisti (avvocati, consulenti fiscali e commercialisti);
- banche di investimento
- fondi di *private equity*.

La selezione dell'investimento avverrà in funzione delle aspettative di creazione di valore ragionevolmente attese per la Target, avendo riguardo alle sue strategie e piani industriali. In generale il *management team* di Space2, nel valutare ciascuna opportunità di investimento, potrà considerare:

- aspetti fondamentali del settore di appartenenza della Target, quali ad esempio la dimensione, le prospettive di crescita, le dinamiche competitive, le barriere all'ingresso, o lo stato di maturità del settore;
- il posizionamento competitivo della Target nel settore di riferimento;

- il grado di differenziazione ed, in generale, i fattori critici di successo alla base del posizionamento competitivo della Target e la loro sostenibilità nel tempo;
- i risultati operativi (*Key Performance Indicators*) ed risultati economico finanziari storicamente conseguiti dalla Target;
- le proiezioni economico finanziarie costruite dal *management* della Target e la loro ragionevolezza;
- la struttura di capitale, la capacità di generazione di flussi di cassa e remunerazione del capitale della Target;
- la qualità del *management team* della Target;
- le aspettative di valutazione della Target espresse dagli azionisti di quest'ultima.

I criteri di cui sopra non sono da considerarsi esaustivi e la valutazione di ciascuna opportunità di investimento sarà basata sui fattori ritenuti di volta in volta rilevanti dal *management team* di Space2 in riferimento alla specifica opportunità di investimento nel momento in cui essa verrà analizzata.

Nella valutazione delle possibili opportunità di investimento, la Società intende effettuare una approfondita attività di *due diligence*, nelle aree ritenute di volta in volta rilevanti quali, a titolo non esaustivo, aspetti di *business*, legali, economico – finanziari, fiscali ed ambientali. Per l'adeguato svolgimento delle attività di *scouting*, *due diligence*, strutturazione ed esecuzione dell'Operazione Rilevante, la Società potrà avvalersi del supporto di consulenti esterni, cui corrisponderà onorari a termini di mercato.

La struttura dell'Operazione Rilevante verrà valutata dalla Società in relazione alla specifica opportunità di investimento, pur essendo intenzione primaria della Società quella di realizzare l'Operazione Rilevante tramite una fusione per incorporazione della Target.